

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1916 del 12/04/2017
Oggetto	Concessione per occupazione di area demaniale con scarico acque reflue domestiche nel comune di Reggio Emilia, foglio 253 mappale 11, a servizio del fabbricato sito in via Veneri 17 e 19, intestata ad Amadei Lerindo e Amadei Attilio Pratica RE08T0068
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1966 del 11/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma

degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n.13/2015”.

PRESO ATTO che con istanza corredata degli elaborati tecnici, presentata in data 10/09/2008 e assunta a prot. PG.2008.0211277 in data 12/09/2008 e successivamente con conferma dell'istanza sopracitata, trasmessa in data 01/02/2016 e assunta a prot. PG.2016.0078017 del 09/02/2016, il Sig. **AMADEI LERINDO - C.F. MDALND42T29A586K** ed il Sig. **AMADEI ATTILIO - C.F. MDATTL53S27H223E** - residenti nel Comune di Reggio Emilia, hanno chiesto la concessione all'occupazione di area del demanio idrico per l'accesso all'alveo del corso d'acqua Rio Acqua Chiara, bacino del fiume Crostolo, nel comune di Reggio Emilia, foglio 253 mappale 11, mediante tubo in plastica del diametro di 160 mm per lo scarico di acque reflue domestiche da immobile residenziale;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 9 del 11/01/2017 periodico (parte seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGRE/2016/0012614 del 17/11/2016, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

DATO ATTO che lo scarico di acque reflue attraversa, oltre all'area demaniale di cui è stata chiesta la concessione, anche terreno di proprietà dei concessionari e che pertanto non risulta necessaria alcun ulteriore nulla osta da parte di terzi proprietari;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico per l'accesso all'alveo del corso d'acqua Rio Acqua Chiara, bacino del fiume Crostolo, nel comune di Reggio Emilia, foglio 253 mappale 11, mediante tubo in plastica del diametro di 160 mm per lo

scarico di acque reflue domestiche da immobile residenziale, possa essere assentita;

- di fissare il canone annuale in € 130,00;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 108,33 pari a 10 ratei mensili;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 29/03/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 108,33;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere ai Sigg. **AMADEI LERINDO - C.F. MDALND42T29A586K** e **AMADEI ATTILIO - C.F. MDATTL53S27H223E** - la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area del demanio idrico per l'accesso all'alveo del corso d'acqua Rio Acqua Chiara, bacino del fiume Crostolo, nel comune di Reggio Emilia, foglio 253 mappale 11, mediante tubo in plastica del diametro di 160 mm per lo scarico di acque reflue domestiche da immobile residenziale, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di A.R.P.A.E.;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2029;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 130,00 il canone annuale, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata nella misura di 10 ratei mensili pari a € 108,33;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a

quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT94H0760102400001018766103 intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA STB Affluenti Po;

8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di stabilire:
 - a. che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - b. che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - c. che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. che l'originale del presente atto e del disciplinare allegato sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
17. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;

18. di notificare il presente atto via raccomandata A/R ai concessionari;
19. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
20. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RE08T0068, a favore di AMADEI LERINDO – C.F. MDALND42T29A586K – residente in via Casello Veneri n. 17 nel Comune di Reggio Emilia e AMADEI ATTILIO – C.F. MDATTL53S27H223E – residente in via Casello Veneri n. 19 nel Comune di Reggio Emilia (pratica n. RE08T0068).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico per l'accesso all'alveo del corso d'acqua Rio Acqua Chiara, bacino del fiume Crostolo, mediante tubo in plastica del diametro di 160 mm per lo scarico di acque reflue domestiche da immobile residenziale. L'area demaniale oggetto della concessione, sita nel comune di Reggio Emilia e individuata nel foglio 253 mappale 11, è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2029**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 130,00. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone per l'anno 2017 è fissato nella misura di dieci ratei mensili pari a € 108,33.
3. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 250,00. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi alla concessione.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione alle opere, come descritte nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- b. Ogni variazione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere previamente autorizzati da ARPAE, previo nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC).
- c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- d. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. Qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie, tronchi o altro, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.
- e. Nel caso in cui venissero autorizzati dall'amministrazione competente lavori nell'alveo del corso d'acqua dovrà essere acquisito il parere previsto dall'art. 9, L.R. 11/2012.

- f. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta da inviare ad ARPAE e all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile i soli lavori necessari di manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato, estesi per almeno 10 metri a monte e a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque intercettati dal manufatto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.
- g. La scrivente amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere nel periodo di vigenza della concessione gli interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.
- h. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.
- i. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Il ripristino e il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori di manutenzione o alla presenza del manufatto oggetto della presente concessione, sono a carico del concessionario.
- j. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.
- k. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- l. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- m. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.
- n. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- o. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- p. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, ARPAE si riserva il diritto di richiedere di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione; in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi.
- Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Acqua Chiara in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.
- Sono a carico del concessionario eventuali verifiche del preciso posizionamento dell'opera rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e ARPAE secondo le indicazioni che verranno impartite.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
I RICHIEDENTI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.